

AGGIORNAMENTO AL 16 MARZO 2017

N.	QUESITO	RISCONTRO
1.	<p>Vorrei chiedere un chiarimento riguardo il seguente punto dell'avviso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- breve relazione sull'eventuale affidamento ad organismi collettivi, da individuare con procedure ad evidenza pubblica, regolato da apposita convenzione disciplinante le responsabilità di conduzione e gestione, nonché l'utilizzo del compost prodotto in conformità ai parametri di legge e regolamenti</li> </ul> <p>che cosa si intende? Che deve inserire il Comune?</p>	<p>Ove mai il Comune intenda procedere all'affidamento ad organismo collettivo, la relazione dovrà fare espresso richiamo alle previsioni di cui al DM 266/2017 ed è tenuto ad individuarli mediante procedure ad evidenza pubblica, regolando il rapporto con apposita convenzione. In tale eventualità l'istanza potrà essere successivamente integrata dei dati e della documentazione conseguenti allo svolgimento della procedura medesima.</p>
2.	<p>Qual 'è la procedura per la messa in esercizio degli impianti del tipo T2 da 60 t/anno e T3 da 130 t/anno?</p>	<p>Le attrezzature utilizzabili per il compostaggio aerobico individuale sono le due tipologie previste (T2 da 60 t/anno e T3 da 130 t/anno); le modalità di messa in esercizio di tale tipologia impiantistica sono state introdotte con il DM 266/2017. Per avvelarsi di tale procedura è necessario che il soggetto conferente sia un organismo collettivo. Per lo svolgimento del compostaggio di comunità l'apparecchiatura utilizzata deve essere localizzata al massimo entro 1 km dalle utenze conferenti e nelle aree di disponibilità giuridica dell'organismo collettivo. Il conferimento del rifiuto nell'apparecchiatura deve essere effettuato da parte della stessa utenza. Non è previsto il servizio di raccolta da parte di un soggetto terzo.</p>
3.	<p>Il conferimento del rifiuto nell'apparecchiatura deve essere effettuato da parte della stessa utenza ?</p>	<p>Si. Il conferimento del rifiuto nell'apparecchiatura deve essere effettuato da parte della stessa utenza: non è previsto il servizio di raccolta da parte di un soggetto terzo.</p>
4.	<p>In riferimento ai codici CER indicati nell'allegato A si chiede di conoscere se le frazioni raccolte presso il Comune vengono classificate in maniera</p>	<p>La diversa classificazione del rifiuto non rileva ai fini della validità della presentazione della manifestazione d'interesse; difatti questa informazione è richiesta esclusivamente per avere contezza della</p>

	<p>diversa è motivo d'esclusione la eventuale diversa indicazione .</p> <p>Per esempio il gestore relativamente alla raccolta del vetro classifica tale frazione con il codice 20.01.02 in luogo del codice 15.01.07 indicato nell'avviso</p>	<p>quantità e tipologia dei rifiuti prodotti dal Comune .</p>
5.	<p>In riferimento al punto alfa) dobbiamo indicare tutti i dati relativi alle famiglie servite, altre utenze, produzione giornaliera pro-capite di rifiuti o basta soltanto il dato percentuale della raccolta differenziata?</p>	<p>Occorre compilare la scheda così come previsto, ciò al fine di avere contezza delle specifiche dei rifiuti effettivamente prodotti.</p>
6.	<p>Bisogna indicare solo la percentuale di raccolta differenziata per la produzione giornaliera di rifiuti?</p>	<p>Occorre compilare la scheda al fine di avere contezza della specifica dei rifiuti effettivamente prodotti. Non basta indicare la percentuale di raccolta.</p>
7.	<p>Bisogna riferirsi anche alla produzione di quei CER che non sono indicati nell'allegato A)?</p>	<p>Qualora il Comune provveda a classificare in maniera diversa delle frazioni di rifiuti ovvero produca frazioni non elencate, dovrà indicarle.</p>
8.	<p>bisogna compilare e allegare l'allegato A anche per il 2015?</p>	<p>No, è sufficiente il riferimento all'anno 2016.</p>
9.	<p>In riferimento punto beta) nell'allegato A di fianco alla descrizione dei CER 20.02.03 e 20.03.04 sono riportate lettere (N.C.) cosa significano (non</p>	<p>L' indicazione (N.C.) a margine dei codici CER 20.02.03 e 20.03.04 indica la frazione non compostabile. L'indicazione (6) a margine del</p>

	necessario?)?	codice CER 20.01.35 trattasi di mero rifiuto.
10.	Perchè nella lista dei CER non sono riportati i CER 20.01.01 e 20.01.02 che pure contribuiscono in modo considerevole alla determinazione della percentuale della raccolta differenziata? si possono aggiungere all'allegato A? in modo da determinare l'esatta quantità di rifiuto pro-capite come pure l'incidenza	I codici CER indicati nell'allegato A nn- 15.01.01 e 15.01.07 afferiscono rispettivamente ad imballaggi di carta e cartone e imballaggi di vetro; qualora il Comune provveda a classificare in maniera diversa tali frazioni ovvero con i codici CER 20.01.01 e 20.01.02, relativi rispettivamente a carta e cartone e a vetro, dovrà indicarle; la eventuale diversa classificazione non rileva ai fini della validità della presentazione della manifestazione.
11.	Al fine di individuare l'area pubblica per il compostatore di comunità, si chiede quanto deve essere estesa la superficie in cui dovrà essere messo il prodotto a maturare in cumuli?	Il D.M. 266/2016 non prevede dimensioni standard, ad ogni buon fine si precisa che l'area o i locali individuati devono rispondere alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività, tenuto conto che, fatto salvo ogni diversa ipotesi progettuale, occorre prevedere un deposito coperto per la maturazione post- trattamento.
12.	Considerando la tipologia del compostatore da 60 t annue, quale è il suo carico unitario mensile?	In assenza di dati puntuali delle amministrazioni locali relativi alla produzione pro-capite di frazione organica, il valore di frazione organica è considerato pari a 80 kg/abitante anno.(cfr. DM 26 maggio 2016), e che pertanto, il calcolo unitario mensile deve essere effettuato in relazione alle utenze conferenti nell'apparecchiatura e al valore sopra indicato.
13.	Perché l'area suddetta deve essere pavimentata, e non in terreno vergine come per i cumuli nel compostaggio domestico?	Perché non si tratta di compostaggio domestico e perché occorre garantire anche stabilità all'apparecchiatura.
14.	La Regione finanzia oltre all'acquisto dei compostatori di comunità anche l'attività del conduttore? e la sua eventuale formazione?	Sì, al riguardo, si precisa che l'art.49 della legge regionale 14/2016 prevede che i soggetti attuatori del programma straordinario di cui all'art. 45 utilizzano, per la copertura del relativo fabbisogno occupazionale, le unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania

		<p>costituiti ai sensi della legge regionale 10/1993 e delle società da essi partecipate.</p> <p>L'utilizzo di tale personale avviene mediante assegnazione temporanea presso i soggetti attuatori, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7 del decreto legislativo 165/2001 ed il derivante onere sarà a carico della Regione.</p>
15.	Per quanto tempo la Regione coprirà i costi del conduttore?	La copertura dei costi è correlata alla durata del programma straordinario.
16.	Sarà finanziata anche un'attività di informazione rivolta alle famiglie afferenti al compostaggio di comunità, visto che nel decreto non se ne fa alcun cenno?	No.
17.	Sarà finanziato anche un sistema di videosorveglianza?	No.
18.	Nel caso di utenze non residenziali, ovvero di attività produttive, sarebbe possibile prevedere un compostatore da poter utilizzare esclusivamente per alcune utenze, con conduttore proprio? Queste dovrebbero consorzarsi?	<p>Ai sensi dell'art 2 lettera g) del DM 266/2016 con la definizione organismo collettivo si intende: due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio;</p> <p>In merito alla possibilità di individuare un conduttore proprio, si precisa che l'art.49 della legge regionale 14/2016 prevede che i soggetti attuatori del programma straordinario di cui all'art. 45 utilizzano, per la copertura del relativo fabbisogno occupazionale, le unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania costituiti ai sensi della legge regionale 10/1993 e delle società da essi partecipate.</p>

19.	Ci interesserebbe capire se per "organismo collettivo" si intendono gruppi di Condomini o anche aziende operanti sul territorio comunale.	Ai sensi dell'art 2 lettera g) del DM 266/2016 con la definizione organismo collettivo si intende : due o piu' utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o societa', ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attivita' di compostaggio.
20.	In caso di interessamento da parte di privati, sarà sempre solo il Comune a manifestare il proprio interesse alla Regione, comprendendo anche gli eventuali impianti necessari per organismi collettivi, o saranno questi ultimi a inviare autonomamente la propria candidatura? E in tal caso la manifestazione di interesse va inoltrata al pari dello stesso Comune aderente entro la data di scadenza del Bando prorogata al 30/03/2017?	In ordine alla modalità di presentazione delle candidature, si precisa che il Comune che intende affidare la gestione ad organismi collettivi è tenuto ad individuarli mediante procedure ad evidenza pubblica, regolando il rapporto con apposita convenzione. In tale eventualità l'istanza del comune alla Regione potrà essere successivamente integrata dei dati e della documentazione conseguenti allo svolgimento della procedura medesima.
21.	In merito ai costi di investimento a carico della Regione, sono inclusi gli eventuali costi per la realizzazione dei locali tecnici per il personale o i depositi coperti per la lavorazione/maturazione, nel caso questi non siano già esistenti?	La risposta è positiva. Oltre alle apparecchiature e alle attrezzature accessorie, si prevede anche la fornitura della struttura di ricovero prefabbricate, idonee a soddisfare le esigenze connesse allo svolgimento delle attività.
22.	L'impianto di compostaggio può prevedere la realizzazione di un impianto fotovoltaico per coprire i consumi energetici e un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria?	Non si esclude la possibilità di realizzare tali opere accessorie, che comunque non saranno finanziate dalla Regione.
23.	Nei costi di gestione, è inclusa la fornitura ad esempio di eventuali sacchetti compostabili o biodegradabili?	Non possono essere finanziati beni consumabili.
24.	In merito alla localizzazione dell'impianto, l'area deve essere nell'immediata disponibilità del Comune, o possono essere previste procedure di esproprio da qui all'eventuale realizzazione dell'impianto?	Trattandosi di un programma straordinario la disponibilità dell'area si reputa oltremodo necessaria.

25.	Per quanto tempo i costi del personale per la gestione delle macchine saranno coperti dalla Regione?	Cfr risposta quesito n. 15
26.	Le compostiere con capacità di trattamento < 80 ton/anno possono essere posizionate presso i centri di raccolta (tra l'altro già dotati dei servizi e presidi ambientali necessari con conseguente ottimizzazione dei costi)?	No, le apparecchiature di qualsiasi capacità di trattamento, non possono essere allocate nei centri di raccolta autorizzati ai sensi del D.M. 8 aprile 2008.
27.	L'apparecchiatura elettromeccanica di cui all'avviso pubblico può essere installata presso il suddetto CDR, risultando lo stesso a tal fine tecnicamente idoneo in quanto già allestito ed attrezzato a poter ospitare l'apparecchiatura in parola che sarà installata sotto una tettoia dedicata. Ovviamente tale installazione sarà preceduta dall'attivazione della procedura semplificata prevista all'art. 3 del DM 266/2016.	Cfr risposta quesito n. 26
28.	Se la gestione di detta apparecchiatura, per ragioni logistiche e di opportunità, può essere affidata alla stessa ditta esterna cui è già affidata la gestione del CDR. Tale Ditta, in tal caso, assumerebbe pertanto anche il ruolo di "conduttore" secondo la definizione di cui all'art. 2 lett. g) del DM 266/2016.	No.
29.	se, oltre all'ipotesi di conferimento diretto delle utenze del Comune dei propri rifiuti organici all'interno dell'apparecchiatura installata nel CDR, è previsto anche il conferimento dei rifiuti organici	No.

	direttamente da parte del soggetto gestore una volta raccolti presso le utenze con il sistema porta a porta.	
30.	Per la scelta della tipologia di compostatore (T2 o T3) è necessario fare il calcolo delle utenze ubicate nel raggio di 1 (uno) chilometro assumendo la produzione media standard di 91 kg/ab. anno?	Si , qualora ci si avvalga della procedura di cui al DM 266/2016 ; tale prescrizione non è applicabile per impianti che si attiveranno avvalendosi delle procedure di cui all'art 214 comma 7-bis del TUA. In ordine al valore di frazione organica va preso a riferimento il valore pari a 80 kg/abitante anno.(cfr. DM 26 maggio 2016).
31.	Se nello stesso sito individuato dal Comune vengono installate (in quanto necessarie perchè scaturite dal calcolo delle utenze conferenti) due o più compostiere tipo T3 gestite dallo stesso organismo collettivo è ancora applicabile la procedura semplificata?	E' prioritariamente utile chiarire che quando si parla di organismo collettivo si fa riferimento ad una gestione diversa da quella diretta dal comune; in tale caso l'area dove ubicare l'impianto deve essere indicata e deve essere nella disponibilità dello stesso organismo collettivo. Ciò detto, non è possibile allocare sullo stesso sito più impianti di tipo T3, in quanto eccedenti in termini di capacità i limiti di cui all'art 5 comma 1 del DM.
32.	Se nello stesso sito individuato dal Comune vengono installate (in quanto necessarie perchè scaturite dal calcolo delle utenze conferenti) due o più compostiere tipo T3 gestite ognuna da un diverso organismo collettivo è ancora applicabile la procedura semplificata?	Cfr risposta quesito n. 31.
33.	L'allegato 1) al D.M. 266/2016 rappresenta, tra i documenti che devono essere presentati dall'organismo collettivo a corredo della SCIA per inizio attività, l'attestato di partecipazione del conduttore al corso di formazione	La conduzione è assicurata da personale reso disponibile dalla Regione in possesso dell'attestato prescritto dal DM.
34.	Se il soggetto attuatore è il Comune ed il gestore è l'organismo collettivo (Comune o altri) in che modo si configura la possibilità giuridica della regione di individuare lei il personale addetto alla conduzione?	Si precisa preliminarmente che gli interventi a conduzione comunale e quelli a conduzione di organismi collettivi sono alternativi. Inoltre il Comune non può intendersi organismo collettivo. In risposta al quesito si richiama il contenuto dell'art.49 della legge regionale 14/2016 prevede che i soggetti attuatori del programma straordinario di cui all'art. 45 utilizzano, per la copertura del relativo

		<p>fabbisogno occupazionale, le unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania costituiti ai sensi della legge regionale 10/1993 e delle società da essi partecipate.</p> <p>L'utilizzo di tale personale avviene mediante assegnazione temporanea presso i soggetti attuatori, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7 del decreto legislativo 165/2001, il derivante onere sarà a carico della Regione.</p>
--	--	--